

## **IRAP**

### **Chiarito il concetto di INERENZA IRAP**

#### **LA DEDUZIONE DEI COMPONENTI NEGATIVI SI SGANCIA DEFINITIVAMENTE DAL TUIR**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 39/E rivede la propria posizione circa l'interpretazione sorprendente prodotta con la recente circolare 36/E.

Un sospiro di sollievo per tutti gli operatori che non dovranno rifare i calcoli di determinazione dell'imposta Regionale per correggere la deducibilità dei costi auto, di rappresentanza e di telefonia, che sono deducibili integralmente ai fini IRAP.

#### **La deducibilità di tali costi incontra l'unico limite dell'inerenza di natura civilistica.**

In sostanza l'Agenzia delle Entrate afferma che le presunzioni di deducibilità limitata e forfetizzata previste dal TUIR non hanno efficacia e valore probatorio ai fini IRAP e, pertanto, le forfetizzazioni previste dal TUIR non potranno essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti.

Superata, in particolare, l'affermazione contenuta nella circolare 36/E laddove era stato stabilito che tali componenti negativi assumono rilevanza IRAP nei limiti indicati dal TUIR, fatta salva la prova analitica contraria prodotta dal contribuente.

La legge 244/2007, con la finalità di semplificare la modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ha introdotto un doppio regime di determinazione dell'imposta, uno per le società di Capitali (Art. 5 del D.Lgs 446/1997), l'altro applicabile agli altri soggetti esercenti attività di impresa (Art. 5-Bis del D.Lgs 446/1997).

Il distinguo principale dei due regimi, oltre che a livello soggettivo con riferimento ai destinatari naturali dei medesimi, consiste nel differente criterio generale di determinazione della base imponibile:

- Il regime applicabile alle società di capitali, prevede che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini IRAP devono essere determinati ed accertati secondo i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dalla società;
- Per i soggetti diversi dalle società di capitali i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini IRAP devono essere determinati ed accertati secondo i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione dei redditi di impresa ai fini dell'imposta personale.

Il criterio di derivazione, ai fini della determinazione dei componenti rilevanti ai fini IRAP, costituisce l'importante distinzione dei due regimi di determinazione della base imponibile IRAP.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 36/E sembrava avere inquinato il regime di determinazione previsto per le società di capitali prevedendo che, anche per questi soggetti, la valutazione dell'inerenza dei componenti negativi rilevanti ai fini IRAP non fosse sindacabile qualora la deduzione di tali componenti fosse stata esercitata nei limiti previsti dal TUIR.

Tale interpretazione è ora superata dal nuovo documento di prassi laddove in sintesi è stabilito che la rilevanza ai fini IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico e pertanto segue il criterio di inerenza rilevante ai fini civilistici.

I componenti negativi, imputati a conto economico in ragione della corretta applicazione dei principi di natura civilistica e dei principi contabili, soddisfano il requisito dell'inerenza rilevante ai fini IRAP.

L'amministrazione potrà valutare e contestare la deducibilità dei componenti negativi quando e nella misura in cui gli stessi non si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il valore della produzione IRAP, cioè nella misura in cui non risultino inerenti al valore della produzione.

La valutazione di tale inerenza deve essere ispirata ai criteri di inerenza di natura civilistica desumibili dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Un costo afferente la sfera personale del contribuente o del socio non potrà essere dedotto.

In tale ambito, l'Agenzia delle Entrate esprime una semplificazione prevedendo che il "requisito dell'inerenza" è da ritenersi soddisfatto quando siano stati dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte dirette.

Pertanto, i limiti forfettari di inerenza individuati dal TUIR costituiscono una soglia di sicura deducibilità ed individuano un'area di sicurezza all'interno della quale i contribuenti possono liberamente posizionarsi.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate, correggendo quanto espresso con la precedente circolare 36/E, afferma che, qualora il contribuente, applicando correttamente i principi contabili, rilevi una deduzione, in ordine ai componenti negativi per i quali il TUIR prevede una deducibilità forfettizzata, integrale o comunque superiore a tali limiti, l'amministrazione non potrà far valere e utilizzare nella fase di accertamento i limiti di forfettizzazione indicati dal TUIR.

Mario Agostinelli